

N

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE
DI LAVORO
SETTORE ARTIGIANO
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURIERO**

In data 31 marzo 2000 in Torino, tra le Associazioni Artigiane

CONFARTIGIANATO rappresentata dal Presidente della Federazione Regionale della Moda del Piemonte Carluccio Milanese Bianchi, assistiti dalla Confartigianato Piemonte rappresentata dal Presidente Mario Galli e da Silvano Berna Segretario regionale e da Cesare M. Valvo, Umberto Marino, Carlo Napoli, Sergio Paro del Dipartimento Sindacale.

CNA Piemonte e Associazione Pellicciai ASPEL-CNA Piemonte rappresentate dai Presidenti Silvio Cattaneo e Luciano Luvisetto, dal Segretario Mauro Marzocchi assistiti dalla CNA Piemonte rappresentata dal Presidente Federico Casetta e dal Segretario regionale Michele Sabatino, da Paolo Alberti e Angela Maria Brunetto del Dipartimento Sindacale.

C.A.S.A. rappresentata dal Presidente Ulderico Carboni e dal Segretario Generale Paolo Mignone e con l'intervento della F.N.A.-Abbigliamento del Piemonte rappresentata dal Presidente Giuseppe Rossi e da Maria Luisa Minerdo del Dipartimento Sindacale.

e le Organizzazioni Sindacali

FILTA-CISL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Osvaldo Boglietti.

FILTEA-CGIL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Sergio Perino e da Bernardino Avale

UILTA-UIL Piemonte rappresentata dal Segretario generale Beppe Graziano.

è stato stipulato il presente accordo di rinnovo del Contratto collettivo regionale integrativo di lavoro del settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero.

Carfè

Amor

Lul-ut

B

B

X

h¹

Donat

PREMESSA

Le parti convengono sul valore fondamentale della contrattazione autonoma nell'artigianato che, per numero di addetti e volume di fatturato, rappresenta un sistema di imprese decisivo per lo sviluppo e l'occupazione.

Le parti opereranno nell'ambito delle reciproche autonomie, per il consolidamento delle relazioni sindacali.

Considerato che non sono in alcun modo posti in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro organizzazioni e del sindacato dei lavoratori dipendenti, le parti, riconosciuta l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia della Regione Piemonte, concordano sulla realizzazione di un sistema di rapporti sindacali che consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al mantenimento ed al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane del settore.

Articolo 1

QUALIFICAZIONE, SOSTEGNO E SVILUPPO DEL SETTORE

Le parti riconoscono la legge 443/85 "Legge Quadro per l'artigianato", quale strumento giuridico fondamentale per lo sviluppo e la crescita dell'impresa artigiana del TAC.

In ragione dei maggiori poteri che la legge 443/85 conferisce alle Regioni, le parti si impegnano ad operare anche con autonome iniziative verso il Governo regionale affinché siano attivate le necessarie politiche di incentivazione al sostegno dell'artigianato del TAC in Piemonte, nonché alla concreta attuazione degli specifici interventi settoriali e /o per particolari aree territoriali, così come previsto dalla Legge regionale 9.5.97 n. 21 "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato" e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 OSSERVATORIO

Le parti, per favorire una gestione dinamica della prima parte del CCNL artigiani, concordano l'istituzione di un osservatorio sulle dinamiche più significative del TAC in Regione.

Compiti dell'Osservatorio saranno:

- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica economica per l'artigianato, con dati disaggregati per comparto;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del Mercato del Lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato, contratti di formazione lavoro, occupazione femminile, lavoro a domicilio, contratti a termine;
- l'attivazione di iniziative, autonome e congiunte, per ampliare il flusso di informazioni sopra descritto, nei confronti di Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione tecnologica;
- ambiente.

A tal fine, viene costituita una Commissione Paritetica tra le Organizzazioni TAC Artigiane e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori composta da un rappresentante per ciascuna organizzazione.

L'Osservatorio di settore avrà come riferimenti privilegiati l'Osservatorio regionale per l'Artigianato di cui alla legge regionale 5.1.95 n.4, le banche dati INPS e INAIL e l'EBAP regionale.

L'attività dell'Osservatorio non potrà determinare costi e oneri aggiuntivi per le imprese del settore.

Articolo 5
MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

Le parti confermano l'importanza del Fondo di Sostegno al Reddito operante presso l'Ente Bilaterale Piemontese quale strumento a favore delle categorie per sopperire ad eventuali situazioni di crisi aziendale.

In tale ottica le parti si impegnano ad attivare tutte le procedure previste dagli accordi e dalle Leggi vigenti quali, ad esempio, l'attivazione delle procedure per la disoccupazione ordinaria.

Qualora intervenissero provvedimenti legislativi in materia di ammortizzatori sociali che coinvolgano il comparto artigiano, le Parti si impegnano a sollecitare i rispettivi livelli interconfederali regionali e nazionali per l'adozione di idonee misure.

Articolo 6
LAVORO ESTERNO E A DOMICILIO

Nell'ambito della commissione per l'osservatorio le parti valuteranno l'opportunità di approfondire anche i vari processi di decentramento produttivo del settore compreso il lavoro a domicilio.

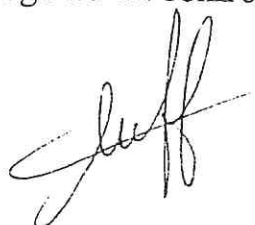
In merito le parti daranno attuazione a quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 10 del CCNL di categoria.

Articolo 7
CALENDARIO FERIALE

Le parti, nel ribadire quanto contenuto nel CCNL in materia di godimento delle ferie, delle giornate di riposo compensativo e dei permessi retribuiti, sottolineano la necessità che i periodi di godimento siano concordati tra le parti con adeguato anticipo tenuto conto sia delle esigenze tecniche aziendali sia delle esigenze del lavoratore.

A tal fine entro i primi quattro mesi dell'anno, su richiesta di una delle parti si darà luogo ad un confronto tra datore di lavoro e dipendenti.



Articolo 8
PERMESSI INDIVIDUALI

Le festività soppresse di cui alla legge 54/77 pari a 32 ore annue, potranno essere godute sotto forma di permessi individuali anche frazionati (4 ore) da concordarsi con l'impresa.

Articolo 9
ELEMENTO INTEGRATIVO REGIONALE

In applicazione a quanto stabilito dall'Accordo Interconfederale 3 agosto, 3 dicembre 1992, dall'art. 3 Legge 23.5.97 n. 135 e dal vigente C.C.N.L. le Parti effettuata la verifica degli indicatori di settore individuati in sede di stipula del precedente C.C.R.I.L. riferiti all'anno 1999 rilevano un peggioramento della situazione del comparto del tessile-abbigliamento-calzaturiero derivante principalmente dalla progressiva delocalizzazione della produzione da parte della committenza nei Paesi in via di sviluppo a basso costo della manodopera.

Si riconoscono quindi non esistenti i presupposti per il riconoscimento, nella vigenza del presente contratto, dell'elemento integrativo regionale, così come definito dagli Accordi sopracitati.

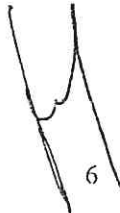
Alla luce di quanto sopra verrà a cessare la corresponsione del medesimo Elemento integrativo regionale dal periodo di paga successivo alla data di stipula del presente contratto.

Articolo 10
INDENNITA' DI SETTORE

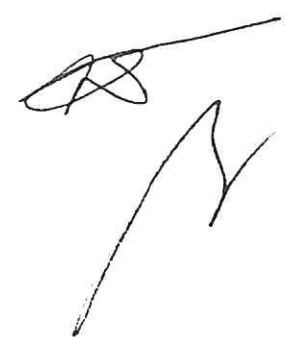
Le parti riconoscono che il settore è caratterizzato da livelli di notevole professionalità, diffusa sull'intero territorio regionale e in particolare nelle aree storicamente a maggior vocazione tessile, abbigliamento e calzaturiero.

Le parti, auspicando che nell'attuale contesto di globalizzazione del mercato e della produzione l'alta qualità del prodotto made in Italy possa trovare una stabile collocazione, nell'ottica della salvaguardia del patrimonio di professionalità esistente nel comparto, convengono di erogare ai lavoratori un elemento retributivo, utile per tutti gli istituti contrattuali, denominato "indennità di settore" come da tabella:



6



LIVELLO	decorrenza 1° aprile 2000
6° S	92.000
6°	82.000
5°	70.000
4°	60.000
3°	56.000
2°	51.000
1°	45.000

L'indennità di settore di cui al presente C.C.R.I.L. sarà corrisposta agli apprendisti e ai lavoratori tirocinanti in misura percentuale secondo quanto previsto dal C.C.N.L.

La quota oraria è ottenuta ragguagliando gli importi mensili di cui sopra al divisore contrattuale di 173.

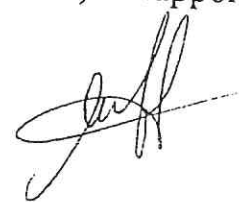
Articolo 11 RAPPORTI A TEMPO DETERMINATO

Le parti, in applicazione a quanto previsto dall'art. 18 del vigente C.C.N.L. in materia di contratti a termine, nell'ottica di soddisfare le necessità specifiche del settore caratterizzato dall'elevata presenza sul territorio di laboratori artigiani di confezioni conto terzi, la cui produzione è sempre più caratterizzata da punte d'intensa attività non sempre programmabili, nonché nell'ottica di garantire più ampie opportunità di lavoro, concordano che è consentita l'assunzione di lavoratori a termine in numero pari a quello dei lavoratori in forza a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e contratti di formazione e lavoro) per il tempo necessario a sopperire alle punte di più intensa attività.

Articolo 12 RAPPORTI A TEMPO PARZIALE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto secondo una










combinazione delle modalità indicate nelle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo medesimo.

L'applicazione di tutti gli istituti contrattuali avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito.

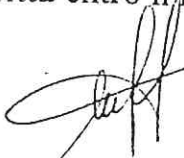
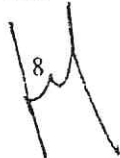
2. In applicazione dell'art. 3 commi 1, 2 e 3 del Decreto legislativo del 28 gennaio 2000, e dell'art. 28 del C.C.N.L. 27.1.1998 il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore.
3. Tale lavoro supplementare non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, e verrà compensato con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali.
4. Per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario di cui all'art. 25 del C.C.N.L. 27.1.1998.
5. Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue.
6. Le causali obiettive in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare sono le esigenze organizzative e produttive aziendali.
7. L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie, come pure lo svolgimento del rapporto secondo le modalità di cui al comma 7, sono ammesse esclusivamente quando il contratto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a termine limitatamente a quelle previste dall'art. 1 comma 2 lettera b) legge 18 aprile 1962 n. 230 e dall'art. 18 del C.C.N.L. 27 gennaio 1998.

Articolo 13
QUOTA CONTRATTUALE

Per la realizzazione e distribuzione del presente accordo sarà richiesta a tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. (con le modalità di seguito riportate), una quota straordinaria a titolo di "partecipazione alle spese" di £. 30.000 da trattenersi con la busta paga del mese di maggio 2000.

Sulla base di quanto sopra stabilito, con il listino paga di aprile 2000 verrà allegato un avviso di cui all'allegato facente parte integrante del presente C.C.I.R.L. per la trattenuta di cui al punto precedente.

La stessa sarà operativa per tutti coloro che non ne faranno espressa rinuncia scritta entro il mese successivo.

DECORRENZA E DURATA

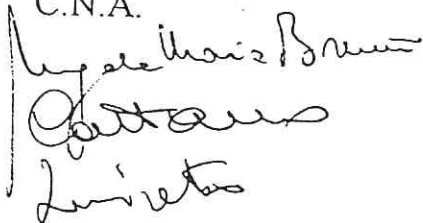
Il presente C.C.I.R.L. avrà decorrenza dal 1. 1. 1999, salvo quanto diversamente indicato nell'art. 10, e scadrà il 31.12.2002.

Torino, 31 marzo 2000

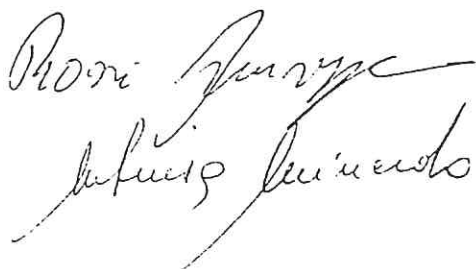
CONFARTIGIANATO



C.N.A.



C.A.S.A.



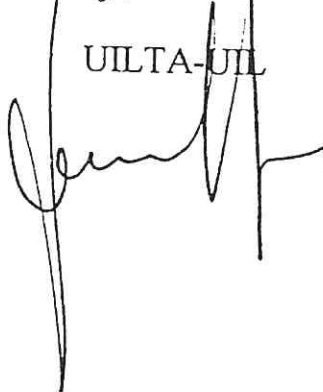
FILTA-CISL



FILTEA-CGIL



UILTA-UIL



ALLEGATO

La Filta Filtea e Uilta del Piemonte hanno stipulato con le ~~Organizzazioni~~ Artigiani Piemontesi del settore Tessile, Abbigliamento Calzaturiero il ~~primo~~ Contratto Integrativo Regionale per tutti i lavoratori dipendenti del comparto.

A titolo di realizzazione e diffusione del contratto medesimo si richiede ai lavoratori non iscritti al Sindacato una quota una tantum di Lire 30.000 da trattenersi con la retribuzione del mese di giugno 2000.

Tali somme saranno versate a cura delle aziende sul conto corrente 73016-00 della Banca Credito Italiano Agenzia n. 7 Torino, intestato a FULTA CGIL-CISL-UIL Piemonte coordinate bancarie V02008 01007 73016-00.

Chi non intendesse aderire dovrà comunicare per iscritto la sua volontà all'azienda entro il 30.05.2000.